

## PROVINCIA DI BIELLA

Tutela e Valorizzaz. Ambiente, Agricoltura

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

1108  
DETERMINAZIONE N.      INDATA      18 LUG. 2014

Oggetto: **Adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013 in capo alla Società SOCREBI S.r.l., per l'insediamento nel comune di Biella Via dei Tigli.**

Impresa:	SOCREBI S.R.L.		
Sede Legale:	via Poma 6	Comune: Biella	Cap: 13900
Sede Operativa:	via dei Tigli	Comune: Biella	Cap: 13900
Codice fiscale/P.IVA:	02165360021		Codice SIRA: 25494
Telefono:	3667529789	E-mail:	socrebi@gmail.com

Il sottoscritto dott. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura:

**Premesso che:**

- Con nota pec del 03/03/2014 (ns. prot. n. 7057 del 05/03/2014) il SUAP del Comune di Biella ha trasmesso agli Uffici scriventi l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Società SOCREBI s.r.l. in data 20/02/2014, chiedendo di procedere all'istruttoria di competenza.
- La Provincia di Biella, con nota prot. n. 8924 del 19/03/2014, ha provveduto a comunicare, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/13, la completezza formale della documentazione allegata all'istanza.
- In data 01/04/2014, con nota ns. prot. n. 10503 del 02/04/2014, il SUAP del Comune di Biella ha provveduto a trasmettere a questa Amministrazione la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto.
- In data 10/04/2014 con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 537 è stata indetta la Conferenza dei Servizi in riferimento alla domanda di autorizzazione presentata dalla Società SOCREBI s.r.l..
- In data 11/04/2014 con nota ns. prot. n. 11605 questa Amministrazione ha provveduto, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dal comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 13-3-2013 n. 59, a convocare la 1ª seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 08/05/2014.
- In data 09/05/2014, con nota ns. prot. n. 14088, questa Amministrazione ha formalizzato alla Società SOCREBI s.r.l. la richiesta di dare riscontro alle osservazioni emerse durante la prima seduta della Conferenza dei Servizi.
- In data 06/06/2014 con nota ns. prot. n. 17663 del 09/06/2014 il SUAP del Comune di Biella ha provveduto ad inoltrare a questi Uffici le integrazioni fornite dal Proponente.
- In data 09/06/2014, con nota ns. prot. n. 17684, questa Amministrazione ha provveduto a convocare la 2ª seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 24/06/2014.

**Dato atto che** la Società SOCREBI s.r.l. nell'istanza di A.U.A., ha indicato i titoli abilitativi necessari, tra quelli elencati all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per poter esercire il proprio stabilimento, sito in via Via dei Tigli nel Comune di Biella, i seguenti:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

**Visti** i verbali delle sedute delle Conferenze dei Servizi Provinciali, riunitesi i giorni 08/05/2014 e 24/06/2014 e fatte proprie le conclusioni ivi contenute.

**Preso atto:**

- Che le sedute della Conferenza dei Servizi, tenutesi presso la sede di questa Amministrazione nei giorni stabiliti, hanno permesso a tutti gli Enti convocati di ottenere dal richiedente ogni chiarimento necessario per esprimere un parere positivo al progetto presentato;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza dei Servizi Provinciale in ordine al progetto, che sono anche riportate negli allegati A, C ed E.

**Considerato che** il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti prescrizioni tecniche, riportate per completezza anche negli allegati A, C ed E:

**Scarichi:**

*1) acque reflue derivanti da servizi igienici, classificate come assimilate alle domestiche secondo quanto stabilito dall'Art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 227 del 19/10/201 (mediante condotta di subirrigazione con sviluppo a pettine dimensionata per 10 a.e. per un totale di metri 100):*

- non devono essere immesse nelle condotte di raccolta e scarico tramite sub-irrigazione acque reflue diverse da quelle assimilate alle domestiche;
- le acque meteoriche devono essere raccolte separatamente dalle acque reflue assimilate e convogliate in idoneo recettore e non devono confluire nel sistema di raccolta e trattamento dei reflui;
- devono essere rispettati i criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari previsti dall'Allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale 4-2-1977; il dimensionamento della fossa Imhoff e dell'impianto di sub-irrigazione deve essere rapportato al numero di utilizzatori. L'acqua di falda a valle non potrà essere adibita ad usi potabili, domestici o irrigui per alimenti da consumare crudi, se non previo accertamento chimico-fisico e microbiologico favorevole. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 metri pozzi o sorgenti destinati all'approvvigionamento di acqua potabile a meno che si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero;
- la fossa Imhoff deve essere posizionata ad almeno 1 metro dai muri di fondazione e ad una distanza superiore a 10 metri da qualunque pozzo, serbatoio o condotta di acqua destinata al consumo umano;
- se tecnicamente ed economicamente fattibile anche il sistema di chiarificazione delle acque grigie, deve essere posizionato nel rispetto delle suddette distanze dai muri di fondazione e da qualunque pozzo, serbatoio o condotta di acqua destinata al consumo umano;
- la distanza fra la trincea di sub-irrigazione ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio potabile deve essere superiore a 30 metri;
- la differenza di quota tra il fondo della trincea di sub-irrigazione ed il massimo livello della falda deve essere superiore ad 1 metro;
- lo smaltimento dei reflui chiarificati deve avvenire lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;

- deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi e dei grassi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
- si ricorda che deve essere conservata la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento periodico dei fanghi e dei grassi tramite ditte specializzate;
- se tecnicamente ed economicamente fattibile, deve essere predisposto e mantenuto sempre agibile un pozzetto di ispezione dei reflui prima dell'immissione nell'impianto di sub-irrigazione;
- in caso di presenza o di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 metri dal punto di scarico, se tecnicamente fattibile, lo stesso vi dovrà essere convogliato;
- deve essere notificata alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione o del rilascio di nuova autorizzazione, qualsiasi variazione in merito alla modalità dello scarico, tipologia delle acque reflue scaricate.

2) *acque reflue derivanti da impianti di raffreddamento classificate come industriali secondo quanto stabilito dall'Art. 74, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii..*

Tali scarichi vengono raccolti e gestiti come rifiuto, pertanto nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

#### *Emissioni in atmosfera:*

1. durante il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto dovrà essere garantito il costante funzionamento del sistema di abbattimento.
2. I valori limite di emissione proposti per gli inquinanti originati dal *forno crematorio* (p.em. E1) si ritengono accettabili, si precisa che devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari all'11%. Al punto di emissione E1 si richiedono autocontrolli annuali delle emissioni.
3. Nella camera di post-combustione devono essere costantemente mantenuti i seguenti parametri operativi:
  - tenore di O<sub>2</sub> libero nei fumi ≥ 6% in volume
  - tempo di permanenza dei fumi ≥ 2 s
  - temperatura camera di combustione ≥ 850°C
4. Il contenuto volumetrico di ossigeno e la temperatura degli effluenti all'interno della camera di postcombustione devono essere controllati e registrati in continuo e la temperatura non deve essere inferiore agli 850°C. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno due anni a disposizione degli organi preposti al controllo. Il sistema di controllo dovrà essere dotato di un sistema di allarme in caso di temperatura inferiore a 850°C o di tenore di ossigeno libero inferiore al 6 % in volume in modo da poter tempestivamente attivare gli interventi necessari per ripristinare le condizioni di esercizio ottimali.
5. Il gestore deve annotare gli eventi d'interruzione del normale funzionamento del postcombustore termico su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
6. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, dovranno essere adottate immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, dovrà informare la Provincia di Biella e l'Arpa competente per il territorio entro le 8 ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
7. Per quanto riguarda il sistema di abbattimento a maniche filtranti, si richiede un sistema automatico di controllo dell'efficienza.
8. L'impianto è dotato di un camino di emergenza (p.em. E2): al fine di provare che la linea di riserva venga utilizzata unicamente in occasione di interventi di assistenza o durante la manutenzione, l'apertura della valvola che consente agli effluenti l'uscita diretta dal forno crematorio con by-pass degli impianti di abbattimento deve essere rilevata e registrata su

supporto informatico e i dati non devono essere modificabili. La registrazione deve essere completa della data, dell'ora, della durata e delle cause che ne hanno determinato l'apertura, nonché degli eventuali interventi di manutenzione. I suddetti dati devono essere conservati per almeno due anni e tenuti a disposizione degli enti di controllo.

9. In caso di entrata in funzione del camino di emergenza, dovranno essere comunicati a Provincia e Arpa entro 8 ore dall'accensione le motivazioni che hanno portato all'impiego del suddetto dispositivo di emergenza e per quanto tempo lo stesso è rimasto attivo.
10. Non dovranno essere alimentati feretri fintanto che la camera di post-combustione non avrà raggiunto la temperatura di esercizio dell'impianto.
11. Tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie.
12. Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare: la data di effettuazione, il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.), la descrizione sintetica dell'intervento; tale registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione delle autorità preposte al controllo.
13. La Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla "messa in esercizio" del nuovo impianto di cremazione salme umane, dovrà preventivamente darne comunicazione alla Provincia di Biella al Dipartimento A.R.P.A. di Biella, al Comune di Biella ed all'ASL.
14. Tutte le fasi devono essere svolte in modo da evitare le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto all'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
15. Il valore limite di emissione riferito alla concentrazione totale di diossine e furani deve essere calcolato come concentrazione tossica equivalente. Per la determinazione della concentrazione tossica equivalente le concentrazioni di massa delle policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) prima di eseguire la somma. Le diossine e furani da considerare nella sommatoria e corrispettivi FTE sono i seguenti:

	FTE
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina	1
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina	0,5
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina	0,01
Octaclorodibenzodiossina	0,001
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofurano	0,1
2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzofurano	0,5
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzofurano	0,05
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzofurano	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzofurano	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano	0,1
2,3,4,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzofurano	0,01
1,2,3,4,7,8,9 - Eptaclorodibenzofurano	0,01
Octaclorodibenzofurano	0,001

16. per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. 152/06, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni sul punto di emissione E1, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nell'allegato A1. I risultati di questi autocontrolli devono essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A. ed al Comune territorialmente competenti.
17. L'impianto in nessuna condizione d'uso determini nocumento o fastidio al vicinato, nel qual caso è fatta salva la possibilità di ulteriori prescrizioni a tutela dell'igiene e della salute

18. L'Azienda, entro novanta giorni dalla notifica dell'autorizzazione, dovrà fornire una relazione tecnica nella quale venga:
- riportato il protocollo di gestione per la raccolta e per il successivo recupero dello zinco prodotto nel caso di cremazione di feretri contenuti in bare zincate
  - descritta la modalità di movimentazione e stoccaggio delle ceneri raccolte dall'impianto di abbattimento.
19. L'Azienda dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
- siano installate opportune prese per effettuare i campionamenti (tronchetti di prelievo);
  - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.
20. Gli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere realizzati e gestiti in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
21. I valori limite di emissione fissati nel presente atto rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso nell'unità di tempo di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
22. Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti produttivi e/o di abbattimento, tale da non garantire il rispetto del limite di emissione fissato, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa.
23. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
24. L'impresa dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.
25. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc.), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento Provinciale dell'ARPA.
26. Salvo quanto verrà eventualmente disposto dal decreto di cui all'art. 271 c. 17 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ad integrazione dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/06, per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché metodi riconosciuti sulla base delle pertinenti norme tecniche Cen o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Possono essere utilizzati metodi alternativi a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione; in tal caso deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata nei rapporti analitici. Nella presentazione dei risultati dovrà essere indicato il carico produttivo dell'impianto al momento del campionamento, con puntuali riferimenti a quanto necessario a caratterizzare la produzione in corso come ad esempio: temperature, quantità e qualità materie prime, quantità e qualità di prodotti ausiliari, velocità di scorrimento, ecc.

27. Entro 60 giorni dalla messa a regime dell'impianto, dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio acustico, finalizzata alla verifica della conformità delle emissioni sonore con i limiti di legge. Copia della relazione contenente gli esiti dei rilievi dovrà essere trasmessa anche ad ARPA – Dipartimento di Biella.
28. L'impianto dovrà funzionare esclusivamente in periodo diurno (06-22). Nel caso il proponente intendesse successivamente esercire l'attività anche nelle ore notturne (22-06), questo potrà avvenire solamente dopo che i rilievi post-operam dimostrino la compatibilità delle emissioni anche con i limiti previsti in tale periodo.

**Dato atto che** a norma dell'art. 2 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra comunicazione, notifica od autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del medesimo decreto.

**Ritenuto** opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, adottare il provvedimento a conclusione dell'iter condotto per il rilascio dell'A.U.A. ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013 in capo alla Società SOCREBI s.r.l. per il proprio stabilimento ubicato in via dei Tigli nel Comune di Biella e trasmettere lo stesso al SUAP competente al fine di consentire il rilascio di idoneo titolo autorizzativo.

**Atteso che** la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**Accertata** la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

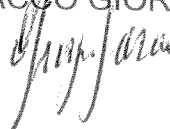
#### **DETERMINA**

- 1 Di adottare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013 in favore della Società SOCREBI s.r.l. con sede legale in Via Poma 6 nel Comune di Biella, per il proprio stabilimento adibito a forno crematorio ubicato in via dei Tigli nel Comune di Biella.
- 2 Di stabilire che il presente provvedimento ha una validità di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo conclusivo dello SUAP al soggetto richiedente.
- 3 Di precisare che il presente atto sostituisce le seguenti autorizzazioni:
  - a) *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile n. 152;*
  - c) *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
  - e) *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.*
- 4 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati A, C ed E, parti integranti del presente atto, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza.
- 5 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

- 6 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
- 7 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite il SUAP territorialmente competente.
- 8 Di stabilire che il provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- 9 Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al SUAP del Comune di Biella, affinché provveda all'emissione del provvedimento finale, fatto salvo, ove necessario, l'assolvimento delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 159/2011 e s.s.mm.ii. in materia di Certificazione Antimafia.

Biella, 15/06/2014

Il Dirigente/Responsabile  
SARACCO GIORGIO





L'attività di scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dai servizi igienici dovrà essere effettuata nel rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di scarichi, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 133 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm., e in particolare dovrà rispettare le seguenti prescrizioni per lo scarico mediante subirrigazione:

1. l'impianto di subirrigazione deve essere realizzato con uno sviluppo a pettine e la condotta deve essere dimensionata per 10 a.e. per un totale di metri 100;
2. non devono essere immesse nelle condotte di raccolta e scarico tramite sub-irrigazione acque reflue diverse da quelle assimilate alle domestiche;
3. le acque meteoriche devono essere raccolte separatamente dalle acque reflue assimilate e convogliate in idoneo recettore e non devono confluire nel sistema di raccolta e trattamento dei reflui;
4. devono essere rispettati i criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari previsti dall'Allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale 4-2-1977; il dimensionamento della fossa Imhoff e dell'impianto di sub-irrigazione deve essere rapportato al numero di utilizzatori. L'acqua di falda a valle non potrà essere adibita ad usi potabili, domestici o irrigui per alimenti da consumare crudi, se non previo accertamento chimico-fisico e microbiologico favorevole. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 metri pozzi o sorgenti destinati all'approvvigionamento di acqua potabile a meno che si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero;
5. la fossa Imhoff deve essere posizionata ad almeno 1 metro dai muri di fondazione e ad una distanza superiore a 10 metri da qualunque pozzo, serbatoio o condotta di acqua destinata al consumo umano;
6. se tecnicamente ed economicamente fattibile anche il sistema di chiarificazione delle acque grigie, deve essere posizionato nel rispetto delle suddette distanze dai muri di fondazione e da qualunque pozzo, serbatoio o condotta di acqua destinata al consumo umano;
7. la distanza fra la trincea di sub-irrigazione ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio potabile deve essere superiore a 30 metri;
8. la differenza di quota tra il fondo della trincea di sub-irrigazione ed il massimo livello della falda deve essere superiore ad 1 metro;
9. lo smaltimento dei reflui chiarificati deve avvenire lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
10. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi e dei grassi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
11. si ricorda che deve essere conservata la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento periodico dei fanghi e dei grassi tramite ditte specializzate;
12. se tecnicamente ed economicamente fattibile, deve essere predisposto e mantenuto sempre agibile un pozzetto di ispezione dei reflui prima dell'immissione nell'impianto di sub-irrigazione;
13. in caso di presenza o di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 metri dal punto di scarico, se tecnicamente fattibile, lo stesso vi dovrà essere convogliato;
14. deve essere notificata alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione o del rilascio di nuova autorizzazione, qualsiasi variazione in merito alla modalità dello scarico, tipologia delle acque reflue scaricate.

**ALLEGATO A – SCARICHI IDRICI**

SOCREBI s.r.l. - Via dei Tigli - Biella

COD. SIRA.: 25494

**Termine di messa a regime degli impianti:**

Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 60 giorni a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso.

L'Impresa dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 44 della L.R. n. 44/2000.

**Modalità e periodicità degli autocontrolli:**

1. L'Azienda dovrà provvedere ad eseguire al camino E1 nei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto ad esso convogliato, in due giorni non consecutivi e nelle peggiori condizioni d'esercizio, due rilevazioni analitiche degli effluenti emessi in atmosfera.
2. L'Azienda dovrà eseguire sugli effluenti derivanti dal camino E1 degli autocontrolli a cadenza annuale.

Lo stabilimento dovrà essere realizzato e gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente allegato che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. durante il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto dovrà essere garantito il costante funzionamento del sistema di abbattimento.
2. I valori limite di emissione proposti per gli inquinanti originati dal forno crematorio (p.em. E1) si ritengono accettabili, si precisa che devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari all'11%. Al punto di emissione E1 si richiedono autocontrolli annuali delle emissioni.
3. Nella camera di post-combustione devono essere costantemente mantenuti i seguenti parametri operativi:

▪ tenore di O <sub>2</sub> libero nei fumi	≥ 6% in volume
▪ tempo di permanenza dei fumi	≥ 2 s
▪ temperatura camera di combustione	≥ 850°C
4. Il contenuto volumetrico di ossigeno e la temperatura degli effluenti all'interno della camera di postcombustione devono essere controllati e registrati in continuo e la temperatura non deve essere inferiore agli 850°C. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno due anni a disposizione degli organi preposti al controllo. Il sistema di controllo dovrà essere dotato di un sistema di allarme in caso di temperatura inferiore a 850°C o di tenore ossigeno libero inferiore al 6 % in volume in modo da poter tempestivamente attivare gli interventi necessari per ripristinare le condizioni di esercizio ottimali.
5. Il gestore deve annotare gli eventi d'interruzione del normale funzionamento del postcombustore termico su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
6. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, dovranno essere adottate immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, dovrà informare la Provincia di Biella e l'Arpa competente per il territorio entro le 8 ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

7. Per quanto riguarda il sistema di abbattimento a maniche filtranti, si richiede un sistema automatico di controllo dell'efficienza.
8. L'impianto è dotato di un camino di emergenza (p.em. E2): al fine di provare che la linea di riserva venga utilizzata unicamente in occasione di interventi di assistenza o durante la manutenzione l'apertura della valvola che consente agli effluenti l'uscita diretta dal forno crematorio con by-pass degli impianti di abbattimento deve essere rilevata e registrata su supporto informatico e i dati non devono essere modificabili. La registrazione deve essere completa della data, dell'ora, della durata e delle cause che ne hanno determinato l'apertura, nonché degli eventuali interventi di manutenzione. I suddetti dati devono essere conservati per almeno due anni e tenuti a disposizione degli enti di controllo.
9. In caso di entrata in funzione del camino di emergenza, dovranno essere comunicati a Provincia e Arpa entro 8 ore dall'accensione le motivazioni che hanno portato all'impiego del suddetto dispositivo di emergenza e per quanto tempo lo stesso è rimasto attivo.
10. Non dovranno essere alimentati feretri fintanto che la camera di post-combustione non avrà raggiunto la temperatura di esercizio dell'impianto.
11. Tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie.
12. Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare: la data di effettuazione, il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.), la descrizione sintetica dell'intervento; tale registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione delle autorità preposte al controllo.
13. La Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla "messa in esercizio" del nuovo impianto di cremazione salme umane, dovrà preventivamente darne comunicazione alla Provincia di Biella al Dipartimento A.R.P.A. di Biella, al Comune di Biella ed all'ASL.
14. Tutte le fasi devono essere svolte in modo da evitare le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto all'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
15. Il valore limite di emissione riferito alla concentrazione totale di diossine e furani deve essere calcolato come concentrazione tossica equivalente. Per la determinazione della concentrazione tossica equivalente le concentrazioni di massa delle policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) prima di eseguire la somma. Le diossine e furani da considerare nella sommatoria e corrispettivi FTE sono i seguenti:

	FTE
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina	1
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina	0,5
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina	0,01
Octaclorodibenzodiossina	0,001
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofurano	0,1
2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzofurano	0,5
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzofurano	0,05
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzofurano	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzofurano	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano	0,1
2,3,4,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzofurano	0,01
1,2,3,4,7,8,9 - Eptaclorodibenzofurano	0,01
Octaclorodibenzofurano	0,001

16. per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. 152/06, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni sul punto di emissione E1, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nell'allegato A1. I risultati di questi autocontrolli devono essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A. ed al Comune territorialmente competenti.
17. L'impianto in nessuna condizione d'uso determini nocumento o fastidio al vicinato, nel qual caso è fatta salva la possibilità di assegnare ulteriori prescrizioni a tutela dell'igiene e della salute.
18. l'Azienda, entro novanta giorni dalla notifica dell'autorizzazione, dovrà fornire una relazione tecnica nella quale venga:
  - riportato il protocollo di gestione per la raccolta e per il successivo recupero dello zinco prodotto nel caso di cremazione di feretri contenuti in bare zincate
  - descritta la modalità di movimentazione e stoccaggio delle ceneri raccolte dall'impianto di abbattimento.
19. L'Azienda dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
  - siano installate opportune prese per effettuare i campionamenti (tronchetti di prelievo);
  - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.
20. Gli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere realizzati e gestiti in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
21. I valori limite di emissione fissati nel presente atto rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso nell'unità di tempo di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
22. Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti produttivi e/o di abbattimento, tale da non garantire il rispetto del limite di emissione fissato, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa.
23. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
24. L'impresa dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.
25. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc.), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento Provinciale dell'ARPA.
26. Salvo quanto verrà eventualmente disposto dal decreto di cui all'art. 271 c. 17 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ad integrazione dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/06, per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché metodi riconosciuti sulla base delle pertinenti norme tecniche Cen o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali,

oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Possono essere utilizzati metodi alternativi a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione; in tal caso deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata nei rapporti analitici. Nella presentazione dei risultati dovrà essere indicato il carico produttivo dell'impianto al momento del campionamento, con puntuali riferimenti a quanto necessario a caratterizzare la produzione in corso come ad esempio: temperature, quantità e qualità materie prime, quantità e qualità di prodotti ausiliari, velocità di scorrimento, ecc.

**SCHEMA DEI PUNTI DI EMISSIONE**

Tipo di impianto di abbattimento		post combustore termico + iniezione reagente (mix di carboni attivi e bicarbonati) + filtro a tessuto.														
Diametro al punto di emissione [m]		0,27														
Altezza punto di emissione dal suolo[m]		9,00														
Limiti emissione	[kg/h]	0,025	0,125	0,025	0,0013	0,125	0,500	0,125	0,005	0,0013	0,000125	0,000125	0,0125	0,000025	0,00025	--
	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	10	50	10	0,5	50	200	10	2	0,5	0,05	0,05	5	0,01	0,1	0,1 ng/Nm <sup>3</sup>
Tipo di sostanza inquinante		Polveri totali	CO	C.O.V.N.M. <sup>(1)</sup>	Cianuri (come HCN)	SO <sub>x</sub> (come SO <sub>2</sub> )	NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )	Composti Organici del Cloro (come HCl)	Composti organici del Fluoro (come HF)	Sb – As – Pb – Cr – CO – Cu – Mn – Ni – V – Sn <sup>(2)</sup>	Cd + Tl	Hg	Zn	IPA <sup>(3)</sup>	PCB	Diossine (PCDD + PCDF)
Temp [°C]		140														
Frequenza nelle 24 ore		Discontinuo														
Durata emissioni [h/giorno]		16														
Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]		2500														
Provenienza		Forno Crematorio														
Punto di emissione numero		E1														

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E2	Camino emergenza forno crematorio	Emissione di sicurezza del Forno Crematorio funzionante solo in caso di malfunzionamento dei sistemi di abbattimento							9,00	0,55	-
E3	Impianto termico civile alimentato a metano (potenza 34 kW)	Impianto ricadente nel Titolo II della parte V del D.Lgs. 152/06 "Impianti termici civili" ai sensi del comma 1 dell'art. 282 del decreto medesimo									
E4	Gruppo elettrogeno alimentato a gasolio di potenza pari a 72 kW	Emissione scarsamente rilevante ai fini dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 e della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06.									

(1)	Per C.O.V.N.M. si intendono i Composti Organici Volatili Non Metanici espressi come Carbonio Organico Totale.
(2)	Come valore medio della somma delle concentrazioni dei vari inquinanti.
(3)	gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) sono determinati come somma di: Benz[a]antracene + Dibenzo[a,h]antracene + Benzo[b]fluorantene + Benzo[k]fluorantene + Benzo[a]pirene + Dibenzo[a,e]pirene + Dibenzo[a,h]pirene + Dibenzo[a,i]pirene + Indeno[1,2,3-cd]pirene.

- Entro 60 giorni dalla messa a regime dell'impianto, dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio acustico, finalizzata alla verifica della conformità delle emissioni sonore con i limiti di legge. Copia della relazione contenente gli esiti dei rilievi dovrà essere trasmessa anche ad ARPA – Dipartimento di Biella.
- L'impianto dovrà funzionare esclusivamente in periodo diurno (06-22). Nel caso il proponente intendesse successivamente esercire l'attività anche nelle ore notturne (22-06), questo potrà avvenire solamente dopo che i rilievi post-operam dimostrino la compatibilità delle emissioni anche con i limiti previsti in tale periodo.



# PROVINCIA DI BIELLA

Tutela e Valorizzaz.  
Ambiente, Agricoltura  
- DT

Impegno n.

Proposta n. DT - 1258 - 2014  
Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 1108

IN DATA 18-07-2014

Oggetto: Adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013 in capo alla Società SOCREBI S.r.l., per l'insediamento nel comune di Biella Via dei Tigli.

Pubblicato per 10 giorni sull'Albo Pretorio a partire dal 18-07-2014.

Il responsabile della pubblicazione  
CAPOBIANCO ROBERTO



